

# ALIMENTAZIONE CONSUMI



## Ecco le nuove misure antisofisticazioni

Già dalla vendemmia e dal vino del 1986, ora in fase di produzione, saranno applicate le sanzioni previste dalla nuova legge anti-sofisticazioni (legge 7 agosto 1986, n. 462) che, per la verità, riguardano anche tutti gli altri alimenti e bevande e non solo il vino.

In alcuni casi sono state inasprite le sanzioni del codice penale, in altri quelle della vecchia legge sui mosti, vini e aceti (Dpr 12 febbraio 1965, n. 162), in altri ancora sono

state rese più rigide le disposizioni della legge sulla produzione e il commercio delle sostanze alimentari (legge 30 aprile 1962, n. 283).

Gli effetti di diverse norme, invece, scatteranno nelle prossime settimane o mesi, secondo i tempi stabiliti dalla legge o in relazione ai decreti di attuazione che devono essere emanati. L'Unione Nazionale Consumatori ha raccolto in un quadro sintetico le principali disposizioni e sanzioni della nuova legge.

DISPOSIZIONI	SANZIONI O PROVVEDIMENTI
Adulterazione sostanze alimentari	Confisca obbligatoria (prima facoltativa) delle cose se vi sono vittime. Interdizione da 5 a 10 anni dalla professione (prima sola pubblicazione sentenza)
Sostanze alimentari di sospetta tossicità	Il sindaco può ordinare la chiusura dello stabilimento entro 24 ore dalla prima analisi, senza attendere l'analisi di revisione
Albo dei solificatori	Istituto presso il ministero della Sanità, che ne cura la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»
Ispettori sanitarie	Rito direttissimo in caso di scoperta di reato dal quale derivi pericolo per la salute pubblica
Coordinamento antisofisticazioni	Deve essere attivato dai ministeri dell'Agricoltura e Sanità attraverso un apposito comitato
Ispettori repressione frodi e sofisticazioni	Possano fermare qualsiasi veicolo quando sarà emanato un apposito decreto
Zucchero e sostanze zuccherine	Sottoposti a un più rigoroso regime fiscale di controllo
Uso di zucchero nella vinificazione	Multa di lire 125.000 (prima lire 100.000) per ogni quintale di vino oppure reclusione da 6 mesi a 5 anni (prima da 3 mesi a 5 anni)
Metanolo	Proibito nella preparazione di alimenti e bevande; soggetto a disciplina fiscale
Uso di altre sostanze proibite nella vinificazione	Multa di lire 500.000 per ogni quintale di vino e reclusione da 6 mesi a 5 anni. Confisca di tutti i materiali (prima lire 100.000 a quintale, reclusione da 3 mesi a 5 anni oppure multa da 1,5 a 6 milioni, secondo i casi)
Altre frodi vinicole e acetiche	Sono raddoppiate le sanzioni pecunarie previste dal DPR 162/1965 per i vari reati
Associazioni dei consumatori e dei produttori	Possano costituirsi parte civile nei procedimenti contro i solificatori di mosti, vini e aceti
Vini da tavola	Dovranno riportare in etichetta il nome delle uve usate e delle zone di produzione delle uve stesse. Si attende un decreto di attuazione
Anagrafe vitivinicola computerizzata	Istituita presso il ministero dell'Agricoltura: un decreto dovrà stabilire le modalità di funzionamento
Anagrafe computerizzata delle analisi	Istituita presso il ministero della Sanità, raccoglie tutti i risultati analitici dei vari laboratori pubblici che esaminano i prodotti alimentari

## Tanto caffè ma poca caffeina

Ne assumiamo una dose inferiore rispetto ad altri Paesi europei

Gli Italiani hanno la fama di essere consumatori «indisciplinati» di caffè. Si può rinunciare a qualsiasi cosa ma alla tradizionale «tazzarella» non si dice mai di no. E a volte, forti di questa «traballante» giustificazione, si finisce per bere caffè in forti quantità alla mattina, a mezzogiorno e persino alla sera. Ma attenzione non andiamo a costruire un castello di carta quando la realtà è ben diversa. Infatti il nostro Paese non è tra i più forti consumatori di caffè.

Anzi, con i suoi 4 chilogrammi annui per persona si trova all'ultimo posto in Europa. Inoltre la torrefazione, che in Italia è molto spinta, riduce il tasso di caffeina nei grani di caffè. Considerando quindi anche i nostri consumi di tè, cioccolata e bibite tipo «cola» che sono abbastanza contenuti, mediamente gli italiani assumono molto meno caffeina degli altri europei (vedi lo schema a fianco tratto dal numero di novembre della rivista «Consumatori»).

Comunque, alla luce di recenti studi, la vigilanza sull'utilizzo eccessivo di caffè non deve abbassare la guardia. A ricordarlo è Cristina Barbaghi dottoressa in biologia e scienza dell'alimentazione. «Una volta ingerita la caffeina viaggia velocemente nel sangue raggiungendo ogni parte del corpo in cinque minuti. I suoi effetti sull'organismo sono molti: restringe i vasi sanguigni e ne dilata altri, fa aumentare il metabolismo di base dei dieci per cento circa, rilassa i muscoli e il tubo digerente, contrae più vigorosamente il cuore».

Il problema (o i problemi) non sono nuovi visto che le origini del suo consumo risalgono al quinto millennio a.C. in Cina.

La caffeina si trova in 63 specie di piante tra cui il caffè, il tè, le noci di cola e i semi di cacao. Ed oggi è una componente abituale della nostra dieta che introduciamo attraverso bevande e alimenti di uso comune. Ma non per questo bisogna dimenticare che è anche un farmaco.

La sua attività farmacologica si manifesta già a livelli di 200-300 milligrammi giornalieri. 3 grammi al giorno provocano una intossicazione acuta, la dose letale è di circa 10 grammi, ma per arrivare a tanto bisognerebbe bere 100 tazzine di caffè tutte insieme.

«Proprio per la sua attività farmacologica — continua la Barbaghi — che si esplica a livello di sistema nervoso centrale, la caffeina può dar luogo a dipendenza fisica. Chi beve più di cinque tazzine di caffè al giorno può manifestare sindrome di astinenza se smette di berlo. I sintomi includono mal di testa, irritabilità, stanchezza e nausea. Un consumo eccessivo può portare a una sindrome chiamata «caffeinismo», caratterizzata da un respiro rapido, agitazione, cambiamenti d'umore, tremore e tachicardia. Questa sindrome può instaurarsi così insidiosamente che né il paziente né il medico collegano i sintomi con il consumo di caffeina».

Ma non è necessario diventare «caffeinomani» per soffrire dei suoi effetti negativi sul sonno. Da indagini effettuate su volontari presso l'Università di Stanford negli Stati Uniti, è risultato che bastano due tazzine di caffè per disturbare il sonno, bevendone 4 o più i volontari si svegliavano diverse volte durante la notte, rimanendo svegli 5-10 minuti ogni volta. Oltre al rischio di dipendenza fisica, ormai accertato, molti studi sono stati fatti per trovare una correlazione tra l'uso di caffeina e l'insorgenza di altri disturbi nell'uomo.

«La caffeina — puntualizza la Barbaghi — come la maggioranza dei farmaci, supera la barriera placentare raggiungendo il feto. Da esperimenti effettuati sugli animali è risultato che i piccoli, nati da madri a cui era stata somministrata caffeina durante la gravidanza, erano sottopeso alla nascita e manifestavano ritardi nello sviluppo dello scheletro. Inoltre, in qualche raro caso, i piccoli erano privi delle dita».

Altri studi, per ora meno

significativi e attendibili, hanno evidenziato un maggior rischio d'infarto in chi consuma 6 e più caffè al giorno. Precisiamo che per caffè si intende quello preparato con la moka che ha mediamente una quantità di caffeina all'incirca doppia di quella contenuta in una tazzina di caffè espresso del bar.

Esiste dunque un «rischio cuore» in chi beve molti caffè al giorno? «Comunque si tratta in ogni caso di un rischio minimo — dettaglia la biologa — rispetto a quello provocato dal fumo, dalla pressione alta, dal colesterolo, dai fattori ereditari. A volte inevitabilmente, però, assumiamo caffeina con altri alimenti, senza saperlo. Così non è infrequente il comportamento paradossale di chi, attentissimo al caffè perché preoccupato della caffeina, beve tranquillamente coca cola o simili che hanno un contenuto di questa sostanza tutt'altro che trascurabile».

I più esposti a un consumo inconsapevole di caffeina sono ovviamente i bambini e i ragazzi. Una ricerca americana compiuta su ragazzi tra i 5 e i 18 anni ha messo in evidenza che quasi tutti consumavano caffeina, non solo attraverso bibite e cioccolata, ma anche con un sorprendente uso di caffè e tè. È risultato che in genere i ragazzi non erano a conoscenza del fatto che assumevano caffeina.

«Un consumo moderato di caffè — conclude la Barbaghi



## Giocattoli: 200 mila incidenti all'anno in Europa

In Europa accadono ogni anno 200.000 incidenti domestici provocati da giocattoli difettosi o costruiti senza rispettare le più elementari norme di sicurezza. Il dato è stato reso noto nei giorni scorsi dalla Commissione di Bruxelles nell'annunciare la predisposizione della prima direttiva CEE tesa ad armonizzare le leggi di sicurezza attualmente in vigore nei vari paesi, di cui quella italiana è del 1983. La proposta della Commissione sostituisce le proposte avanzate nel 1981, nel 1983 e nel 1985 che non furono però mai rese esecutive dal Consiglio dei ministri della Comunità. I produttori, in base a questa nuova proposta, potranno scegliere se conformarsi alle norme armonizzate o far omologare i loro giocattoli da uno degli organismi di controllo nazionali o comunitari (ma saranno, comunque, sempre sottoposti a controlli ed ispezioni). Le norme di sicurezza dovranno adesso essere approvate dai paesi che fanno parte del Comitato europeo di normalizzazione. Le disposizioni si riferiscono, soprattutto, alle caratteristiche meccaniche e fisiche dei giocattoli, alla loro potenziale pericolosità chimica ed al loro rischio di infiammabilità.

## LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

### Le risposte

1 La regolamentazione dello sciopero può essere realizzata dalla legge, dalla contrattazione semplice oppure recepita in un decreto, dall'autonomia deliberativa sindacale pura o recepita.

La ricezione nei decreti della regolamentazione pattizia o autonoma, trova, a nostro avviso, rilevanti ostacoli. Di ordine costituzionale: l'art. 40 della Costituzione riserva alla legge e non ad un altro atto normativo la regolamentazione del diritto di sciopero. Di ordine politico-giuridico: la soluzione normativa di un problema di carattere generale, che interessa tutti i lavoratori e che ha vaste ripercussioni sugli utenti, verrebbe affidata a rapporti limitati tra governo e sindacati; la predisposizione di una disciplina che assume efficacia erga omnes conseguentemente alla ricezione nel decreto, verrebbe riservata alle organizzazioni sindacali e ai partecipanti alle trattative. Di carattere pratico: attualmente si tende a unificare i codici sindacali di regolamentazione, ma non si può escludere l'ipotesi di una pluralità e difformità dei codici allegati, non essendo proponibile un intervento di omogeneizzazione della normativa da parte del governo, si potrebbe riscontrare la presenza di più discipline difficilmente coordinabili che dovrebbero ugualmente venir recepite nella loro interezza, ognuna delle quali vincolerebbe l'organizzazione che l'ha emanata.

La soluzione legislativa, se appare giuridicamente più semplice, tuttavia è politicamente controversa, trattandosi di disciplinare un problema delicato qual è quello dell'esercizio di uno dei diritti fondamentali dei lavoratori. Dall'altra parte, la strada della soluzione legislativa è il caso di dire che si sa come si comincia, ma non si sa come si finisce. Ad esempio vi è qualche proposta di disciplina, come quella del sen. Giugni, più aperta verso le organizzazioni dei lavoratori, ma vi sono proposte, come quella della Commissione governativa Zangari, che in realtà limitano fortemente ogni velleità di autonomia sindacale in questa materia. Certamente nelle società complesse contemporanee gruppi limitati di persone hanno poteri maggiori nel ciclo dell'organizzazione del lavoro e della vita sociale, ponendo così allettamenti eccessivamente la microconfuttualità. Tuttavia, il rafforzamento dell'efficienza di meccanismi dirigerici, che trascuri le questioni del consenso e il merito dei problemi, non basta a conseguire partecipazione e ordine sociale.

In particolare risposte corrette ed efficaci al problema della conflittualità possono essere date, da una parte, da un accordo tra l'insieme dei sindacati, convalidato dai lavoratori, su una linea che, senza neutralizzare i conflitti, li regoli secondo criteri di civiltà, e dall'altra, dall'autoregolamentazione delle controparti. La soluzione dell'autoregolamentazione degli scioperi si pone in tale ottica, e pertanto, anche se si tratta di una linea complessa, non sembra debba essere abbandonata. Specie dopo i primi risultati positivi raggiunti a seguito del rinnovo dell'impegno sindacale concretamente manifestato prima dell'estate.

2 Non è esatto ritenere che, in assenza di un'applicazione integrale delle norme costituzionali relative allo sciopero e alle associazioni sindacali, non vi sia una regolamentazione dello sciopero stesso. Vi sono alcune leggi che in determinati settori intervengono nella materia. Vi sono poi sostanziali interventi unilaterali delle amministrazioni e della magistratura che, in considerazione della tutela dei diritti costituzionalmente protetti, hanno di fatto limitato l'esercizio del diritto di sciopero. Infine la legge quadro sul pubblico impiego all'art. 11, ha dato precise indicazioni sull'esercizio del diritto di sciopero.

3 Data la situazione sopra descritta, l'ipotesi di un'azione del sindacato deve compiere non si può ridurre alla predisposizione di una semplice serie di limiti e di oneri che esso autonomamente si dà relativamente all'esercizio del diritto di sciopero, né della operazione può lasciare spazi che poi il fatto saranno definiti unilateralmente dalle amministrazioni. Essa deve mirare a disciplinare in modo compiuto tutti gli aspetti connessi all'esercizio del diritto stesso. Non dunque sola autorizzazione, ma completa autoregolamentazione.

4 Il rinnovato e approfondito impegno del sindacato nel campo dell'autoregolamentazione ha avuto un primo significativo sbocco

## L'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

nel Protocollo d'intesa del 18 luglio 1986 relativo ai trasporti e nel Protocollo del 25 luglio 1986 relativo al pubblico impiego, ed è stato definito giustamente una grande lezione di sensibilità politica. Infatti, in conseguenza dell'autoregolamentazione, un patto di civiltà lega i lavoratori addetti ai servizi agli altri lavoratori in quanto utenti e ai cittadini in genere.

Invece alcune preoccupazioni sono state espresse in alcuni settori e strati interni alle associazioni sindacali tra gli iscritti e i lavoratori. Tali preoccupazioni trovano alimento dalla situazione attuale che regola sostanzialmente lo sciopero, e, in particolare nel pubblico impiego, dalla precarietà del quadro di relazioni sindacali anche dopo la legge n. 93/1983, dalla insufficienza di strumenti alternativi (rispetto allo sciopero) di tutela sindacale o giudiziaria, e dal particolare periodo critico relativo alla politica contrattuale e retributiva, dovuto alle lentezze, incoerenze e inadempienze delle controparti pubbliche.

Dette preoccupazioni vanno fugate attraverso una detta-

gliata e tempestiva operazione di informazione presso i lavoratori circa l'esatta portata dei contenuti dell'operazione autoregolamentazione e un coerente impegno del sindacato a portare avanti nel prosieguo dell'operazione quei contenuti di completa e organica definizione di tutta la problematica relativa allo sciopero, di rafforzamento del quadro di relazioni sindacali e di garanzie alternative di tutela giudiziaria, che, anche al di fuori della logica dello scambio (che deve rimanere estranea all'operazione autoregolamentazione, perché non si può far pagare agli utenti e alle fasce deboli della società le responsabilità delle controparti), avranno una influenza positiva sul merito e sulla portata complessiva dell'operazione.

In una delle prossime rubriche concluderemo il tema, trattando il sistema delle relazioni sindacali, l'architettura dell'autoregolamentazione, i suoi contenuti e livelli, le sanzioni e il referendum

avv. GIOVANNI NACCARI (dell'Ufficio legale e legislativo della Cgil)

### Le risposte

## Compensi e tasse ai messi comunali

Caro direttore, siamo compagni dipendenti del Comune di Monza con funzioni di messi comunali e vorremmo sapere da un esperto quale sia il trattamento tributario e contributivo dei compensi che noi dobbiamo percepire allorché effettuiamo notifiche di atti per conto dell'Amministrazione delle Finanze e delle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 4 della legge 5/5/1976 n. 249.

LETTERA FIRMATA (Monza - Milano)

Poiché tali compensi sono a carico di detta Amministrazione (sia pure ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati) e quindi non sono pagati dal Comune datore di lavoro, ne consegue che essi non sono da ricondursi nel concetto di retribuzione imponibile sia ai fini contributivi che tributari. Ulteriore conseguenza è che non va applicata la ritenuta per il contributo sanitario.

Sotto quest'ultimo profilo, pertanto, ai sensi dell'art. 31 della legge finanziaria 28/2/1986 n. 41, la quota di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (c.d. tassa sulla salute), dovuti sui compensi di cui sopra, non rientrando essi nella retribuzione imponibile di cui all'art. 13 della legge 30/4/1939 n. 153, è quella stabilita dal comma 8

della citata legge finanziaria, nella misura cioè del 7,5%.

Sotto il profilo tributario il ministro della Finanza, con R.M. della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 8/1082 del 11/8/1976, ha classificato i detti compensi tra i redditi assimilati al lavoro dipendente con conseguente assoggettabilità a ritenuta d'acconto Irpef del 15%.

Da tutto quanto sopra esposto, consegue che il Comune, datore di lavoro, non potrà includere i predetti compensi nel mod. 101 dei messi notificatori, ma potrà rilasciare attestazione separata dei compensi corrisposti per conto terzi (ministero di Finanze) con la indicazione delle ritenute effettuate. I dipendenti messi notificatori indicheranno i detti compensi nell'apposito quadro mod. 740 per i redditi assimilati al lavoro dipendente con l'indicazione delle relative ritenute.

Sugli stessi compensi potranno calcolare la tassa sulla salute nella misura del 7,5% (salvo successive modifiche legislative).

Da quanto sopra esposto risulta evidente il maggior onere contributivo per detti lavoratori rispetto agli altri la cui quota è fissata nella misura dell'1,35 del sopra citato art. 31 legge finanziaria. Tale disparità di trattamento appare ingiustificata per cui sarebbe opportuna una iniziativa legislativa a tale riguardo. (m.p.)

### Le notizie

## Anche Panzano ha diritto alla stabilità del posto di lavoro

La Corte Costituzionale, con la sentenza 7 luglio 1986 n. 176, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11, comma 1, 157/66 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 1 e 3 della stessa legge (necessità di una giusta causa o di un giustificato motivo per il licenziamento) nei confronti dei lavoratori che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

In questa importante sentenza la Corte sostiene che non possono essere considerati sullo stesso piano dei lavoratori che sono in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori che hanno comunque superato il 65° anno di età senza diritto a pensione e che sono esposti alla perdita della retribuzione senza trattamento di

quiescenza per vecchiaia: vi sarebbe infatti una disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori non risultando attuata in concreto, per la seconda categoria, la tutela del diritto al lavoro nei modi e nei limiti costituzionalmente garantiti.

La Corte Costituzionale afferma che non possono essere negati, per il solo fatto dell'età, quelle cautele e quelle garanzie che sono informate al rispetto della personalità umana e che costituiscono altresì indici del valore spirituale al lavoro nella moderna società. Pertanto, anche al lavoratore anziano (cioè ultrassessantacinquenne) va riconosciuta la medesima tutela che è accordata agli altri lavoratori. Per essi non opera il recesso ad nutum del datore di lavoro solo per il raggiungimento della detta età, ma il loro licenziamento deve trovare ragione in una giusta causa o in un giustificato motivo, dati gli artt. 1 e 31 n. 604/66. (p.p.)

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti: Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiorgio Alevi, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyrance Moshi e Isacco Molegolini, avvocati Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino. Alla rubrica ordinaria hanno collaborato l'avv. Pier Luigi Panicki della Cdl di Roma e il dott. cor. Mario Piccolo di Milano.